

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 21 AGOSTO 2007

“NORME IN MATERIA DI PIANI ASI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, articolo 31, comma 28, si applicano anche ai piani ASI prorogati ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, articolo 10, comma 9 e della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 77.

2. L'interpretazione autentica della legge regionale n.16/98, articolo 13, comma 1, ultimo capoverso, è la seguente: per organi consortili già in attività, che restano in carica fino all'approvazione dei nuovi statuti, si intendono esclusivamente quelli di ordinaria costituzione, di natura elettiva, sulla base degli statuti vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 agosto 2007

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Norme in materia di piani ASI”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.

Art. 31: “Modifiche legislative”.

Comma 28: “28. Per la parte conforme ai piani territoriali sovraordinati adottati - piano territoriale regionale - PTR -, piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP -, piani di settori - nonché per la parte che risulta conforme ai piani sovraordinati, successivamente alla loro adozione - PTCP, piani di settori - è confermata e prorogata la validità dei piani regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 fino alla esecutività dei PTCP che, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge regionale, hanno valore e portata di piano regolatore delle aree dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16”.

Legge Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16: “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”.

Art. 10: “Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali”.

Comma 9: “9. I piani dei Consorzi hanno efficacia decennale. La validità dei piani esistenti è prorogata per tre anni dalla entrata in vigore della presente legge”.

Legge Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

Art. 77: “1. L'efficacia dei Piani esistenti dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale è prorogata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelle parti interessate a grandi opere pubbliche, quale "l'Alta Velocità", purché alla stessa data sia stato pubblicato il Bando per il conferimento dell'incarico ai progettisti per la redazione dei nuovi Piani o di varianti degli stessi.

2. L'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 9 della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, è la seguente: "La proroga di validità ed efficacia dei Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei Industriali di cui all'articolo 10, comma 9, della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, è intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti anche se medio tempore scaduti”.

Comma 2.

Legge Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 già citata in precedenza.

Art. 13: “Norme transitorie e finali”.

Comma 1: “1. I Consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro due mesi da detta data, al loro adeguamento alle norme della legge stessa e alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. Fino all'approvazione dei nuovi statuti restano in carica, secondo le norme degli statuti attualmente vigenti, gli organi consortili già in attività”.